



MASSIMO SICLARI\*

## IL PROBLEMA DELLA CONTINUITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEGLI SCRITTI DI GIUSTINO D'ORAZIO\*\*

**Abstract [It]:** Il contributo rielabora (con aggiunta di note) la Relazione al Seminario di studio sul tema *Genesis, struttura e funzioni della Corte costituzionale nella riflessione di Giustino D'Orazio*, tenutosi, in occasione del conferimento del Premio Giustino D'Orazio, il 6 febbraio 2025, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento. In varie occasioni, il D'O. ha guardato con preoccupazione all'assenza di rimedi ai ritardi (soprattutto parlamentari) nel rinnovo dei giudici costituzionali. Il problema persiste tuttora e l'unica soluzione praticabile sembra essere quella indicata dal D'O.: la reintroduzione della *prorogatio* dei giudici uscenti.

**Abstract [En]:** The paper re-elaborates (with the addition of notes) the Report to the Study Seminar on the theme *Genesis, struttura e funzioni della Corte costituzionale nella riflessione di Giustino D'Orazio*. The Seminar was held on the awarding of the Giustino D'Orazio Prize, on February the 6<sup>th</sup> 2025, at the Faculty of Law of the University of Trento. On various occasions, D'O. looked with concern at the absence of remedies for delays in the appointment of new constitutional justices. The problem is still relevant and the only viable solution appear the one proposed at the time by D'O.: the extension of the sitting justices mandate.

**Parole chiave:** Giustino D'Orazio, Corte costituzionale, *Prorogatio* dei Giudici costituzionali.

**Keywords:** Giustino D'Orazio, Constitutional Court, Extension of the term of office of constitutional judges.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli studi di metà anni '60. – 3. Gli studi successivi.

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università degli Studi Roma Tre.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

## 1. Premessa

Nell'ambito dell'ampia produzione scientifica di Giustino D'Orazio, è assai significativa l'attenzione dedicata ai molteplici aspetti della giustizia costituzionale: basti por mente al fatto che ben quattro delle sue sette monografie sono state dedicate al tema<sup>1</sup>; ne stava scrivendo un'altra, la prima parte della quale era stata ultimata prima della sua scomparsa ed è stata pubblicata nell'antologia di scritti edita nel 2002 per meritoria iniziativa del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento<sup>2</sup>. Numerosi sono, poi, i contributi apparsi su riviste, enciclopedie giuridiche, atti di convegni e rivolti a prendere in esame sia vari profili organizzativi della Corte costituzionale, sia problematiche legate ai giudizi di competenza della Corte stessa, sia ipotesi di revisione delle previsioni relative ad essa<sup>3</sup>.

Ciascuno dei contributi qui sinteticamente ricordati sarebbe oggi meritevole di rilettura e considerazione, in quanto molte delle questioni e molti dei dubbi che avevano sollecitato la riflessione di Giustino D'Orazio permangono attuali e mai (o solo in parte) superati in modo soddisfacente (penso, a tacer d'altro, agli studi dedicati all'efficacia temporale delle sentenze d'accoglimento, all'ampliamento del contraddittorio, alle modalità d'instaurazione dei giudizi di legittimità costituzionale).

In particolare, in questa sede vorrei soffermarmi sulle diverse riflessioni svolte sulla problematica della continuità della Corte, un argomento trattato una prima volta a metà degli anni '60 e poi ripreso in successivi lavori.

## 2. Gli studi di metà anni '60

I primi due lavori dedicati al tema della continuità del funzionamento della Corte costituzionale sono gli articoli *Prorogatio, supplenza, nomina di giudici costituzionali e continuità funzionale della Corte (osservazioni)*<sup>4</sup> nonché *Sulla prorogatio dei giudici costituzionali*<sup>5</sup>. Quest'ultimo si apre con la seguente considerazione: «Chi avesse, fino a tutto il 1965, ricercato nella disciplina relativa al funzionamento della Corte costituzionale una disposizione che attestasse, in termini chiari ed espliciti, la volontà del legislatore di assicurare, con appositi dispositivi tecnici, la continuità funzionale dell'organo collegiale (nell'ipotesi di

<sup>1</sup> *Aspetti dello status di giudice costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1966; *La genesi della Corte costituzionale. Ideologia, politica, dibattito dottrinale: saggio di storia delle istituzioni; Soggetto privato e processo costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 1992; *Opposizione parlamentare e ricorso al giudice delle leggi (Prolegomeni ad una soluzione italiana)*, Milano, Giuffrè, 1996.

<sup>2</sup> *Poteri prorogati delle Camere e stato di guerra*, in R. D'ORAZIO, D. FLORENZANO (a cura di), *Giustino D'Orazio. Antologia di saggi*, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche n. 33, Trento, 2002, 1 ss.

<sup>3</sup> Al riguardo, v., utilmente, F. LANCHESTER, R. D'ORAZIO (a cura di), *Gli organi costituzionali di controllo nella storia costituzionale repubblicana* (Atti del Convegno in memoria di Giustino D'Orazio. Roma, Palazzo della Consulta, 20 febbraio 2017), Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, 159 ss., ove può rinvenirsi l'elenco completo delle opere di Giustino D'Orazio.

<sup>4</sup> Pubblicato in *Rassegna parlamentare*, 1965, 250 ss.

<sup>5</sup> Pubblicato in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1966, 501 ss. e destinato ad essere pubblicato anche come capitolo XII del libro *Aspetti dello status di giudice costituzionale*, cit., al quale si riferiscono le successive citazioni.

rinnovazione integrale e contemporanea di tutti i suoi membri) o comunque con riferimento alle funzioni individuali dei giudici (per l'ipotesi di rinnovazioni parziali o di singole sostituzioni) avrebbe, non senza sorpresa, accertato la mancanza di norme in tal senso»<sup>6</sup>.

In effetti, il problema era stato pressoché ignorato sia nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, sia in sede di approvazione della legge cost. n. 1 del 1953 e della legge n. 87 dello stesso anno<sup>7</sup> e ciò era ritenuto da D'Orazio «una anomalia nel sistema costituzionale, ove si consideri, da un lato, che è assicurata, con la *prorogatio* delle Camere, la effettività di un potere di controllo politico sul governo anche in un momento particolarmente delicato a causa del rinnovarsi delle strutture politico-rappresentative dello Stato, e, dall'altro, che l'ordinamento veniva ad essere privato di una continuità di garanzia costituzionale nelle molteplici direzioni in cui essa si esplica»<sup>8</sup>. L'omissione di qualsiasi previsione in proposito era considerata dall'autore «di una certa gravità» per l'equilibrio tra i vari poteri «e quindi per la tutela della Carta fondamentale che lo disciplinava»<sup>9</sup>.

Se il tema risultava essere particolarmente avvertito a fronte della possibilità di un rinnovo integrale della Corte alla scadenza del primo dodicennio originariamente previsto, ma che, già dai primi anni del suo funzionamento, era un'ipotesi divenuta irrealizzabile in ragione delle dimissioni o della morte di alcuni giudici prima della scadenza del mandato, il problema comunque persisteva (e persiste tuttora) alla luce dei considerevoli ritardi registrati per la sostituzione di giudici comunque cessati dal mandato. Il ritardo con cui si pervenne, già in occasione della prima composizione della Corte (alla quale si giunse solo a seguito dell'invito a dare attuazione alla Costituzione repubblicana da parte di Giovanni Gronchi nel messaggio rivolto alle Camere in occasione del giuramento come Presidente della Repubblica nonché dell'impegno del Presidente della Camera dell'epoca, Giovanni Leone, a trovare un punto d'accordo tra le forze politiche)<sup>10</sup> dava adito all'interesse di D'Orazio al tema della successione dei giudici, pur se non mancavano interrogativi sull'incidenza di altre vicende che avrebbero potuto implicare ritardi nella reintegrazione del collegio.

In proposito, anche sulla base dell'esempio della disciplina tedesca relativa alla designazione dei giudici, ove è prevista la possibile *prorogatio*, pur se si tratta di un'ipotesi molto meno realizzabile di quanto potrebbe avvenire da noi, grazie alla disposizione della legge sull'organizzazione del *Bundesverfassungsgericht* che prevede l'elezione anticipata dei nuovi giudici non meno di tre mesi prima del termine della durata in carica dei loro predecessori (§ 5.2 *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* del 12 marzo 1951: «L'elezione dei giudici avviene almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei loro predecessori o, se

<sup>6</sup> G. D'ORAZIO, *Aspetti dello status di giudice costituzionale*, cit., 349.

<sup>7</sup> *Ibidem*, 350, nt. 4.

<sup>8</sup> *Ibidem*, 350 s.

<sup>9</sup> *Ibidem*, 353.

<sup>10</sup> Sulle vicende relative alla prima composizione della Corte, oltre alla rubrica di *Documentazione e cronaca costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1956, 61 ss., si v., almeno N. TRANFAGLIA, *Per una storia politica della Corte costituzionale*, in ID., *Dallo stato liberale al regime fascista*, Milano, Feltrinelli, 1973, 207 ss.; F. BONINI, *Storia della Corte costituzionale*, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1996, 91 ss.

durante tale periodo il *Bundestag* è sciolto, entro un mese dalla prima convocazione del *Bundestag*», D’Orazio si interrogava circa l’opportunità di introdurre una previsione simile anche nel nostro ordinamento. Al riguardo, la legge n. 87 del 1953 si limita a porre un limite temporale alla *vacatio*: le nomine e le elezioni dei nuovi giudici dovrebbero intervenire entro trenta giorni dalla cessazione dei loro predecessori. Un limite *ordinatorio*, rispettato, soprattutto dalle magistrature supreme, come emerge da un libro di qualche anno fa, da cui si desume che solo in due casi (peraltro in misura piuttosto contenuta) sia stato superato da parte della Corte di cassazione, mentre la tempistica prevista dalla legge, è stata osservata dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti<sup>11</sup>. Qualche caso in più ha riguardato le nomine da parte del Capo dello Stato, mentre, com’è ancora una volta avvenuto in occasione delle ultime elezioni del Parlamento, i ritardi si sono verificati nella gran parte dei casi, e, talvolta, hanno sfiorato i due anni<sup>12</sup>.

Ovviamente, ciò rappresenta uno dei riflessi della difficoltà di raggiungere decisioni condivise in sede parlamentare che si è verificata in più circostanze. E non è un problema che riguardi solo il nostro Paese, come pare dimostrato da recenti ricerche svolte con riguardo ad un ordinamento come quello spagnolo, per molti versi simile al nostro<sup>13</sup>, nonostante contempli anch’esso una previsione molto simile a quella tedesca di cui si è detto (art. 17.1 *Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional* (LOTC): «Entro quattro mesi dalla scadenza delle nomine, il Presidente della Corte chiede ai Presidenti degli organi che devono formulare le proposte di nomina dei nuovi giudici di avviare la procedura per la loro nomina») e che, comunque, consente espressamente la *prorogatio* dei giudici uscenti fino alla nomina dei loro successori (art. 17.2 LOTC, cit.).

Nel contributo del 1965, D’Orazio sottolinea che era stata espressamente prevista un’ipotesi di *prorogatio* per i componenti del collegio giudicante in sede penale (art. 26, l. 25 gennaio 1962, n. 20, tuttora in vigore), ma che, come si diceva prima, una regola simile non era stata introdotta dalla disciplina relativa alla composizione ordinaria della Corte. D’altra parte, D’Orazio non è convinto che al riguardo possa parlarsi di *prorogatio* in senso proprio: «si tratta, invero di un prolungamento solo *eventuale* dell’esercizio individuale delle funzioni (condizionato com’è alla pendenza di un giudizio penale nel momento in cui sopravviene la causa di cessazione dell’ufficio) e di durata variabile («fino all’esaurimento del giudizio in corso», articolo citato) e non istituzionalmente predeterminato fino all’assunzione delle funzioni dell’intero collegio»<sup>14</sup>.

Tale carenza fu colmata – provvisoriamente, come subito si dirà – dall’approvazione del nuovo Regolamento generale della Corte costituzionale il 20 gennaio 1966 (in sostituzione del testo del 22 aprile 1958), il cui art. 18 disponeva quanto segue: «Fuori dei casi regolati

<sup>11</sup> V. N. PAZIENZA, *Faciant meliora sequentes. I Giudici costituzionali del sessantennio, ritratti senza cornice*, Roma, Lithos, 2016, 154 s.

<sup>12</sup> *Ibidem*, 153 s.

<sup>13</sup> V. quanto riferito da S. ROMBOLI, *La Spagna di fronte al «blocco delle nomine»: tra esigenze di funzionalità e rispetto delle regole costituzionali* in Quaderni costituzionali, 2021, 121 ss.; ID., *Giustizia e politica in Spagna*, relazione al Seminario *Giustizia e politica: esperienze costituzionali a confronto* (Università degli Studi di Milano – 3 aprile 2025), i cui atti sono in via di pubblicazione.

<sup>14</sup> G. D’ORAZIO, *Aspetti dello status di giudice costituzionale*, cit., 355.

dall'articolo 16, ciascun Giudice rimane in carica fino alla data del giuramento del Giudice chiamato a sostituirlo. Qualora, per qualsiasi causa, sia necessario procedere alla sostituzione contemporanea di tutti i Giudici, la Corte resta in carica fino alla data del giuramento di tutti i nuovi componenti del Consesso». La previsione fu salutata con favore da D'Orazio, pur dubitando se il regolamento della Corte fosse la fonte normativa idonea ad introdurre una simile disposizione<sup>15</sup>, stante la riserva di legge costituzionale *ex art. 137 Cost.* in tema di *status* dei giudici<sup>16</sup> e, d'altro canto, osservando come potesse essere utile ai fini della continuità del funzionamento della Corte stessa solo in caso di avvicendamento dei giudici alla scadenza naturale del mandato, ma non nei casi in cui mandato si interrompa anticipatamente (dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del giudice da sostituire)<sup>17</sup>.

In realtà, a considerare l'espressa previsione della *prorogatio* una razionalizzazione di «un principio di generale applicazione, quando non incontri espressa deroga in specifiche norme di legge, e sia quindi applicabile anche alla Corte»<sup>18</sup> il problema della *sedes materiae* poteva apparire risolto (pur non disconoscendo che la legge costituzionale sia l'atto più idoneo a regolare la materia)<sup>19</sup>. E D'Orazio lo considerava superabile, nel contributo in considerazione, proprio basandosi sulla circostanza che non fossero rinvenibili «una chiara disposizione o comunque chiari elementi ostativi» alla *prorogatio* dei giudici costituzionali<sup>20</sup>.

L'art. 18 del Regolamento adottato nel 1966 rimase in vigore poco tempo, giacché oltre a modificare la durata del mandato dei giudici, riducendola a nove anni, l'art. 135, quarto comma, Cost, introdotto dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, sanciva perentoriamente «Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni», il che costituiva un «chiaro elemento ostativo» alla sua

<sup>15</sup> *Ibidem*, 364.

<sup>16</sup> Sulla portata da attribuirsi alla riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 135, comma primo, Cost. cfr. D. NOCILLA, *Aspetti del problema relativo ai rapporti fra le fonti che disciplinano la Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, 1980 ss.

<sup>17</sup> G. D'ORAZIO, *Aspetti dello status di giudice costituzionale*, cit., 359 ss.

<sup>18</sup> V. CRISAFULLI, *La continuità della Corte costituzionale*, in AA.VV., *I controlli sul potere*, Firenze, Vallecchi, 1967, 27.

<sup>19</sup> «La disciplina della giustizia costituzionale risultante dalle fonti costituzionali e legislative è estremamente scarna, lacunosa, non sempre perspicua: bisognosa di quella integrazione che, nel rispetto dei limiti di materia, si deve ritenere affidare all'autonomia normativa della Corte in forza di un principio costituzionale cui dà espressione l'art. 14 della legge n. 87. Ma ci sono problemi, e quello della durata è tra questi, che soltanto l'intervento di una legge costituzionale è in grado di risolvere nettamente una volta per tutte: in mancanza e nell'attesa (sinora vana), questi problemi si dibattono e trovano varia soluzione ad opera degli interpreti, e non vi è per ciò motivo di scandalo nel fatto che disciplinando con il suo Regolamento l'esercizio delle proprie funzioni, la Corte abbia anticipato o possa anticipare una determinata interpretazione delle norme costituzionali concernenti lo *status* dei giudici e quindi, in definitiva, la validità della sua stessa composizione»: così, ancora, V. CRISAFULLI, *La continuità della Corte costituzionale*, cit., 27 s. Al riguardo, v. anche L. ELIA, *Intervento*, in AA.VV., *I controlli sul potere*, cit., 96 ss., che pur non riconoscendo che vi sia un principio generale che consenta la *prorogatio* dei titolari degli organi costituzionali, ritiene che essa sussista per i giudici della Corte sulla base dell'infedeltà del giudizio sulle leggi, e pertanto concorda con le affermazioni di Crisafulli ora riportate. Sulla esistenza di un tale principio generale, v., *vario modo*, A.A. ROMANO, *La continuità degli organi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967, 245, 249; D. NOCILLA *Aspetti del problema relativo alle fonti che disciplinano la Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, 2036, nt. 194; S.P. PANUNZIO, *I regolamenti della Corte costituzionale*, Padova Cedam, 1970, 56 ss.

<sup>20</sup> G. D'ORAZIO, *Aspetti dello status di giudice costituzionale*, cit., 368.

applicazione e, in breve tempo, la Corte costituzionale, con deliberazione del 7 luglio 1969, lo sopprime<sup>21</sup>.

### 3. Gli studi successivi

Sul tema, D’Orazio è nuovamente intervenuto con due voci d’enciclopedia apparse negli anni successivi.

Si tratta in primo luogo della voce *Giudice costituzionale* del 1968<sup>22</sup> ove, riflettendo sulla modifica dell’art. 135 Cost. ad opera della citata legge costituzionale n. 2 del 1967, osserva che se, da un lato, essa consente, più dell’originaria disciplina ivi contenuta, la continuità di funzionamento della Corte, dall’altro, manifesta la «chiara ... volontà di rendere inoperante l’istituto della *prorogatio* individuale introdotto dalla Corte con disposizione del suo regolamento ... ora implicitamente abrogata, e che già la dottrina riteneva costituire principio di applicazione (quanto meno, relativamente) generale, salva l’esistenza di un’espressa disposizione contraria. La positiva esclusione sancita dalla l. cost. n. 2 cit., sembra ora costituire un ostacolo all’introduzione in norme, che non siano esse stesse costituzionali, del principio di continuità; né troverebbe adeguata giustificazione riconoscere una persistente applicabilità del principio stesso solo nell’eventualità che il numero delle “vacanze”, per avventura contemporanee, sia superiore a quattro, sì da far scendere il *quorum* strutturale del collegio a meno di undici, con la conseguente impossibilità di funzionare»<sup>23</sup>.

D’Orazio si interroga anche sulla persistente efficacia della previsione *ex art. 26*, della legge n. 20 del 1962, che il tenore perentorio del comma 4, art 135, parrebbe escludere<sup>24</sup>. Un’interpretazione che, tuttavia, non è stata seguita dalla Corte costituzionale che ha avuto modo di ribadire, nel corso del c.d. “processo Lockheed”, l’utilizzabilità dell’istituto della *prorogatio* dei giudici facenti parte della composizione iniziale di un giudizio d’accusa<sup>25</sup>.

Venti anni più tardi, nella voce *Prorogatio (diritto costituzionale)*<sup>26</sup>, D’Orazio considera che la *prorogatio* «non realizzi l’unica incarnazione positiva del principio di continuità funzionale, presentandosi, piuttosto, come istituto strumentale rispetto ad esso, nel senso che il legislatore se ne riserva l’impiego, in concorso o in alternanza con altri consimili strumenti, in relazione al tipo di organo, alla natura delle sue funzioni, ai caratteri della sua

<sup>21</sup> A.A. ROMANO, *Proroga e prorogatio*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, 5, è estremamente critico al riguardo, affermando che «la soluzione adottata non tiene conto che le tre anime che compongono la Corte ne costituiscono la legittimazione politico-costituzionale che soffre, quindi, dei ritardi talvolta abnormi nella sostituzione di giudici costituzionali cessati dalla carica: meglio sarebbe stato, allora, tener conto non soltanto delle esigenze della continuità funzionale della Corte ma anche di quella del singolo giudice per la sua posizione in senso lato “rappresentativa”, espressione di una determinata legittimazione politica di fondamentale rilievo costituzionale».

<sup>22</sup> In *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, Giuffrè, 1968, 949 ss.

<sup>23</sup> *Ibidem*, 955.

<sup>24</sup> *Ibidem*, 956.

<sup>25</sup> Corte cost., ordinanza (Camera di Consiglio) 5 maggio 1977, n. 1 in *Processo Lockheed, Giurisprudenza costituzionale*, 1979, suppl. al n. 10, 24 s.

<sup>26</sup> In *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano, Giuffrè, 1988, 428 ss.

composizione, riconoscendo, in definitiva, a sé o ad altre fonti, discrezionalità a questo proposito, a seconda degli interessi da tutelare, secondo valutazioni di politica istituzionale (a quello strumento potendo, in tutto o in parte, preferire altri, a tal fine modificando opportunamente i presupposti di natura organizzatoria di un dato apparato, ad esempio, dalla *prorogatio* alla perennità o alla elezione prescadenza)»<sup>27</sup>.

Ad oltre trent'anni dalla pubblicazione di quest'ultima voce, il problema permane, come dimostrano, soprattutto, le difficoltà del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei giudici costituzionali, alla quale si è arrivati, ancora una volta, con notevole ritardo, destando l'attenzione di diversi studiosi<sup>28</sup>.

Certo, la *prorogatio* non è l'unico strumento a garanzia dell'effettività dell'integrità della composizione della Corte, ma è assai dubbio che si possano introdurre agevolmente modificazioni alle regole che presidiano la stessa prendendo spunto da quanto previsto dalla disciplina degli organi di giustizia costituzionale di altri Paesi come l'Austria<sup>29</sup> o San Marino<sup>30</sup>, ove la presenza di giudici supplenti consente che il numero dei componenti del collegio decidente rimanga inalterato. Quindi, se la reintroduzione della *prorogatio* non rappresenta la soluzione più soddisfacente, anche perché utilizzabile limitatamente al caso della fine naturale del mandato, come segnalava già D'Orazio nei suoi primi lavori sul tema, di certo è quella più coerente con le soluzioni utilizzabili per altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale e se, come è stato lucidamente sottolineato, «la chiave del buon funzionamento della Corte italiana va sicuramente riferita all'uso effettivo del principio di collegialità»<sup>31</sup>, una modifica in tal senso forse potrebbe costituire il “male minore” in un contesto politico-istituzionale che non accenna a cambiare nel tempo.

<sup>27</sup> *Ibidem*, 431.

<sup>28</sup> Sui ritardi relativi alle ultime elezioni di giudici costituzionali, v. C. CARUSO, P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale a ranghi ridotti: inefficienze e rischi derivanti dalla perdurante mancata elezione del quindicesimo giudice costituzionale*, in *giustiziainsieme.it*, 29 luglio 2024; F. BIONDI, P. VILLASCHI, *Un ritardo voluto? Considerazioni sulla mancata elezione di un giudice costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune*, 30 luglio 2024; D. CASANOVA, *Sul ritardo nella nomina dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune*, in *giurcost.org*, n. 1, 2025, 40 ss. In precedenza, per tutti, v. R. PINARDI, *Il problema dei ritardi parlamentari nell'elezione dei giudici costituzionali tra regole convenzionali e rimedi de iure condendo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2003, 1819 ss.; ID., *Prime osservazioni sul problema dei ritardi parlamentari nell'elezione dei giudici della Corte costituzionale*, in A. ANZON, G. AZZARITI, M. LUCIANI (a cura di), *La composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere*, Giappichelli, Torino 2004, 225; A. PUGIOTTO, «Se non così, come? E se non ora, quando?» *Sulla persistente mancata elezione parlamentare di un giudice costituzionale*, in *forumcostituzionale.it*, 22 ottobre 2008; per la ricostruzione delle vicende relative alla sostituzione di Giuseppe Branca, v. G. D'ORAZIO, *Corte costituzionale, cronaca (1968-1974)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1974, 2838 ss.

<sup>29</sup> Sulle vicende relative alla composizione della Corte austriaca, v. B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione sul giudizio delle leggi. I. La Corte costituzionale austriaca*, Padova Cedam, 1985, 69 ss.; E. D'ORLANDO, *La giustizia costituzionale in Austria*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Sistemi e modelli di giustizia costituzionale*, Padova, Cedam, 2009, 108 ss.

<sup>30</sup> Sull'organo di giustizia costituzionale sanmarinese, v. J. DI PASQUALE, *Il Collegio garante della costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Sistemi e modelli di giustizia costituzionale*, cit., 374 ss.

<sup>31</sup> E. CHELLI, *Il ruolo «politico» della Corte costituzionale* (2010), ora in ID., *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna Il Mulino, 2012, 111.